

AS683 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Roma, 27 aprile 2010

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito dei compiti ad essa assegnati dall'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende ripresentare alcune osservazioni in merito alle norme relative all'attività di noleggio con conducente contenute nella legge 9 aprile 2009, n. 33, di conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, intitolato "*Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi*".

Tali norme, sono state già oggetto di segnalazione da parte dell'Autorità in data 19 febbraio 2009, in quanto contenute nel disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, intitolato "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*".

La necessità di formulare nuovamente le osservazioni già sottoposte all'attenzione di codeste Autorità discende dalla conclusione del periodo di sospensione di applicazione delle norme in questione, fissato dall'articolo 7 *bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, come convertito in legge, alla data del 31 marzo 2010.

Come già evidenziato nella precedente segnalazione¹, tali norme modificano la legge 15 gennaio 1992, n. 21, *Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*, imponendo criteri più stringenti per la concessione delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di noleggio con conducente e nuovi obblighi per gli operatori che già svolgono tale attività, in particolare nei confronti dei titolari di licenze rilasciate da Comuni diversi da quello in cui si esegue la prestazione.

Simili innovazioni appaiono suscettibili di limitare sensibilmente la possibilità di accesso all'area territoriale di Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza.

Si evidenzia, in primo luogo, la nuova formulazione dell'art. 3 della legge 1992, n. 21, denominato "*Servizio di noleggio con conducente*", nella parte in cui l'obbligo di stazionamento dei mezzi all'interno delle rimesse e presso i pontili di attracco - già previsto dalla normativa in vigore - viene integrato con la previsione contenuta nel comma 3 per cui "*la sede del vettore e la rimessa*

¹ Segnalazione n. AS501 del 19 febbraio 2009 "*Disciplina dell'attività di noleggio con conducente (disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207)*".

devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione".

In secondo luogo, viene introdotto l'art. 5 bis, denominato "Accesso al territorio di altri comuni", che consente ai Comuni di regolare l'accesso nel loro territorio o specificamente all'interno delle aree a traffico limitato, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni, "mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso". In altri termini, si introduce la possibilità per i Comuni di chiedere, per ogni singolo servizio svolto all'interno del territorio comunale o delle aree a traffico limitato, una comunicazione preventiva attestante il rispetto dei requisiti di legge, e, eventualmente, di far pagare l'accesso a quanti svolgano il servizio di noleggio con conducente al di fuori del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Un'altra modifica di rilievo concerne l'art. 8, comma 3, recante "Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni" che prevedeva che "per poter conseguire l'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza". La nuova formulazione attualmente vigente, al contrario, prevede che "per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione".

Particolarmente rilevante, ai fini dello svolgimento dell'attività di noleggio con conducente, appare inoltre la modifica relativa al testo dell'art. 11, che disciplina gli "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente", nella misura in cui introduce l'obbligo di stazionamento dei veicoli esclusivamente all'interno della rimessa (comma 3) e impone che l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente avvengano alla rimessa situata nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione (il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono invece avvenire anche nel territorio di altri Comuni). Ciò sembra implicare, tra l'altro, che il conducente debba tornare alla rimessa prima di ogni nuova prestazione. Si introduce, poi, per gli esercenti il servizio di noleggio con conducente, l'obbligo di compilare un foglio di servizio per ogni singola prestazione, attestante orario e percorso (comma 4).

Viene infine introdotta la possibilità di sospensione dal ruolo, fino ad un massimo di tre mesi, ed anche di cancellazione, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella versione novellata dell'art. 3 e dell'art. 11 (art. 11 bis, *Sanzioni*).

Le disposizioni esaminate modificano in modo sostanziale la disciplina che regola l'attività di noleggio con conducente prevista dalla *Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*, nel senso di limitare l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente al territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Tale è infatti l'effetto congiunto che scaturisce dall'obbligo di disporre di sedi e rimesse site nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, di stazionare e sostare solo all'interno delle predette rimesse, di tornare alla rimessa per l'offerta di ogni nuova prestazione, di attestare orario e percorso di ciascuna prestazione attraverso la compilazione di un foglio di servizio, nonché dalla

previsione di rilevanti sanzioni, fino alla cancellazione dal ruolo, per il mancato rispetto della nuova disciplina.

Tali limiti vengono ulteriormente acuiti dalle nuove competenze attribuite alle amministrazioni comunali, le quali, nel regolamentare l'attività di noleggio con conducente, possono richiedere, a quanti svolgono tale attività con autorizzazioni rilasciate da Comuni differenti, un'autorizzazione preventiva per l'accesso al territorio comunale o a determinate aree dello stesso, per ogni singola prestazione, e addirittura il pagamento di un pedaggio. In alcuni casi le regolamentazioni locali prevedono come requisito necessario per lo svolgimento dell'attività l'iscrizione al ruolo provinciale dei noleggiatori con conducente, subordinandolo all'assenza di iscrizione o alla rinuncia all'iscrizione in altro ruolo provinciale. Si tratta di vincoli particolarmente stringenti, che vanno ad esclusivo detrimento dei titolari di licenze rilasciate da Comuni diversi e che appaiono non funzionali né proporzionali alle eventuali esigenze dei Comuni, in particolare di quelli siti nelle aree metropolitane, di monitorare i flussi di veicoli nelle aree a traffico limitato.

In definitiva, le modifiche introdotte alla normativa sono suscettibili di introdurre numerosi elementi di rigidità nella disciplina che regola il servizio di noleggio con conducente, producendo, in particolare, compartimentazioni territoriali idonee a limitare sensibilmente il numero di operatori presenti su un dato Comune, con l'effetto di ridurre l'offerta dei servizi di trasporto pubblico non di linea, a danno degli utenti.

La portata anticoncorrenziale di tali limiti appare evidente ove si consideri che l'ampliamento dell'offerta dei servizi pubblici non di linea risponde all'esigenza di far fronte ad una domanda elevata e ampiamente insoddisfatta, soprattutto nelle aree metropolitane, di regola caratterizzate da maggiore densità di traffico e dall'incapacità del trasporto pubblico di linea e del servizio taxi a coprire interamente i bisogni di mobilità della popolazione.

In conclusione, l'Autorità auspica, sulla base delle considerazioni suddette, l'introduzione di interventi correttivi nelle disposizioni in esame, volti ad eliminare i vincoli amministrativi previsti per l'attività di noleggio con conducente ed a preservare l'attuale normativa nazionale in materia.

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà
